

ACCORDO QUADRO TRA COMUNE DI CESENA, UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ED INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI, SOCIO-SANITARI, EDUCATIVI E VARI.

L'anno duemilaventidue, il giornodel mese di.....,

in Cesena nella Sede municipale sita in Piazza del Popolo n.10

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

COSTITUZIONE DELLE PARTI

PREMESSO:

- che il Titolo IV della Legge Regionale 12.03.2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha previsto il riordino delle IPAB e l'istituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (A.S.P.);

- che l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) del distretto Cesena Valle Savio è stata costituita con Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 397 del 30 marzo 2009 a decorrere dal 14 aprile 2009, traendo origine dalla fusione delle seguenti IPAB: Fondazione Roverella Spinelli di Cesena, Fondazione Aldini Masini ed Istituti Educativi di Cesena, Fondazione Antonio Guerrini-Maraldi di Cesena, Fondazione Federico Valzania di Cesena, I.P.A.B. Casa Insieme di Mercato Saraceno, Istituto Camillo Mordenti Fu Francesco

di Bagno di Romagna, Asilo Infantile San Quirico di Bagno di Romagna;

- che con delibera n. 11/2009 del Consiglio Comunale sono stati approvati Statuto e Convenzione tra i Comuni di Cesena, Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto e l'Azienda A.S.P.;

- che con delibera n. 174/2010 del Consiglio Comunale sono stati affidati alcuni servizi del Comune di Cesena ad A.S.P.;

- che con delibera n. 52/2013 del Consiglio Comunale è stata affidata la gestione dei Servizi culturali, socio-didattici ed educativi ad A.S.P.;

- che con delibera n. 71/2015 del Consiglio Comunale si è provveduto ad affidare ad A.S.P. la gestione dei servizi socio - educativi ed educativo - didattici, il cui rapporto di servizio è stato prorogato con successivi atti;

- che con delibera n. 114/2016 della Giunta Comunale è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Cesena, la Banda Musicale Città di Cesena, il Conservatorio Bruno Maderna ed A.S.P., soggetto gestore dell'Istituto musicale Arcangelo Corelli, per la gestione e la valorizzazione di attività musicali di tipo bandistico;

- che con delibera n. 15/2021 della Giunta Comunale sono state approvate le linee di indirizzo per procedere ad accordo di collaborazione tra il Comune di Cesena ed A.S.P. per la promozione del protagonismo giovanile nel territorio di Cesena;

- che l'Unione dei Comuni "Valle del Savio" è stata costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi a beneficio dell'intera comunità

dell'Unione stessa, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;

- che in data 31 marzo 2014 è stata sottoscritta la Convenzione per il conferimento all'Unione della funzione fondamentale di "Progettazione e gestione del sistema locale dei Servizi Sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini" da parte dei Comuni di Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna e Verghereto;

- che con delibera n. 98/2020 della Giunta dell'Unione dei Comuni Valle del Savio è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra l'Unione dei Comuni Valle Savio e A.S.P. Cesena Valle Savio per azioni integrate per promuovere il protagonismo giovanile nel territorio della Valle del Savio e di Cesena;

- che con delibera n. 65/2022 della Giunta dell'Unione dei Comuni Valle del Savio è stato approvato l'indirizzo volto all'adozione di un Accordo Quadro di committenza ai sensi della Legge Regionale 12.03.2003, n. 2, ss.mm.ii e della la Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12, ss.mm.ii, tra l'Unione dei Comuni "Valle del Savio", il Comune di Cesena e l'A.S.P. - Azienda dei Servizi alla Persona Cesena-Valle del Savio, per definire in maniera organica i rapporti esistenti tra gli Enti richiamati;

– che l'A.S.P. opera nel rispetto:

a) della legislazione nazionale e delle leggi e direttive regionali riguardanti le materie di riferimento per la propria attività,

b) del proprio Statuto e dei propri Regolamenti,

- c) delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio che fissano indirizzi sullo sviluppo cittadino delle politiche sociali,
- d) dei Piani di zona distrettuali per la salute e per il benessere e dei relativi Accordi di programma;
- e) del presente Accordo Quadro.

- che l'A.S.P. per i servizi oggetto del presente accordo garantisce una gestione pubblica, ovvero priva di ogni interferenza di interessi privati e orientata all'esclusivo interesse della comunità.

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro regola i rapporti tra il Comune di Cesena, l'Unione dei Comuni Valle del Savio e l'A.S.P. Cesena Valle Savio, nell'ambito della realizzazione di interventi, di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di altri servizi.

Oggetto dell'Accordo è la realizzazione da parte dell'A.S.P., nei tempi e nei modi concordati con il Comune di Cesena e l'Unione, di interventi declinati in schede tecniche o in altri strumenti convenzionali in forma semplificata che, alla data di sottoscrizione del presente atto, riguardano le seguenti aree:

1. MARGINALITÀ;
2. IMMIGRAZIONE;
3. FAMIGLIE E MINORI;
4. AUTONOMIA;

5. INSERIMENTO LAVORATIVO;

6. ACCESSO SERVIZI AL CITTADINO;

7. GIOVANI.

2. Le attività afferenti alle Aree sopra elencate potranno essere svolte nella duplice forma:

a) dell'affidamento del servizio in capo ad ASP da parte del soggetto committente Comune di Cesena/Unione Valle Savio;

b) dell'accordo collaborativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 241/90 in ragione della volontà espressa di realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale.

3. Per le attività che ricadono nella casistica di cui al punto a) verrà redatta un'apposita "scheda tecnica" contenete tutti gli elementi tecnico gestionali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi attesi, nonché gli elementi economici condivisi tra le parti.

Dette schede redatte secondo lo schema "allegato A" al presente accordo devono essere aggiornate di anno in anno e la loro sottoscrizione costituisce vincolo contrattuale tra le parti ad integrazione e perfezionamento del presente accordo; sino all'avvenuto aggiornamento vigono le condizioni stabilite dalla "scheda tecnica" dell'anno precedente.

4. Per le attività che ricadono nella casistica di cui al punto b) si procederà, invece, alla stipula di specifico accordo, in forma semplificata, al fine di regolare il rapporto collaborativo entro i limiti e nelle modalità del relativo istituto.

5. In presenza di accordi già esistenti tra le parti, gli stessi dovranno ritenersi interamente risolti dal momento della sottoscrizione della relativa scheda di servizio/accordo concluso in forma semplificata di cui ai commi 3 e 4.

6. In caso di specifici finanziamenti Ministeriali e/o regionali le “schede tecniche” dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili richiesti dalla specifica normativa e/o dai bandi di riferimento tenuto conto di quanto già disciplinato nel presente accordo.

Le “schede tecniche” dovranno dare conto del periodo di finanziamento dei suddetti servizi/progetti qualora lo stesso non sia coerente con il loro rinnovo annuale.

7. Eventuali aggiunte, modifiche e/o cessazioni di schede tecniche di servizio/accordi conclusi in forma semplificata, verranno condivise tra le parti, tenendo conto dei processi di programmazione dei servizi e delle attività di cui al successivo art. 3

ART. 2 – DURATA

1. Il presente Accordo decorre dal 01/09/2022 e ha durata novennale.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

1. L’attribuzione all’Azienda degli obiettivi da realizzare, ivi compresi nuovi e/o ulteriori attività, servizi e progetti, rispetto a quelli descritti nelle schede di servizio/accordi conclusi in forma semplificata richiamati all’ art. 1 comma 1, si inserisce all’interno di una cornice definita da:

a) documenti di indirizzo politico-amministrativo adottati dal Consiglio comunale (Bilancio di previsione, Documento Unico di

Programmazione, Piano degli Investimenti);

b) il vigente "Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale" dell'Unione.

2. La Giunta del Comune di Cesena e la Giunta dell'Unione, qualora le azioni non siano già previste in sede programmatoria, approvano, con atti propri, eventuali variazioni all'assetto delle attività conferite dal Comune e dall'Unione ad A.S.P.

3. Le Parti avranno cura che, al fine di una più efficace attuazione del presente Accordo Quadro, i documenti programmatici adottati dal Consiglio comunale e dal Consiglio dell'Unione, il Piano di zona, i Piani attuativi e i relativi Accordi integrativi, definiscano chiaramente i progetti innovativi e gli obiettivi per la realizzazione di interventi e servizi assegnati all'A.S.P. e le risorse disponibili per realizzare tali obiettivi.

4. Al fine di meglio orientare la programmazione delle risorse, l'A.S.P., in qualità di ente pubblico, è tenuta a mettere a disposizione del Comune ed dell'Unione le proprie competenze gestionali nell'esclusivo interesse generale e a tal fine collabora attivamente al processo di programmazione del Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere, ne sottoscrive l'Accordo di programma e fa parte degli organismi eventualmente costituiti dal Comune e/o Unione, al fine di favorire la programmazione partecipata.

ART. 4 – LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme ed in particolare per i servizi interessati dalle

normative comunitarie, nazionali e regionali sull'autorizzazione al funzionamento sull'accREDITAMENTO;

- dalle Convenzioni, dai protocolli sottoscritti dall'A.S.P. e/o dal Comune di Cesena o Unione con eventuali altri soggetti di cui occorre esplicito rinvio nelle "schede tecniche";

- dal presente Accordo, ed in particolare dalle "Schede tecniche" che ne dettagliano i contenuti.

2. Le "schede tecniche" annuali contengono gli elementi sulla base dei quali il Comune e l'Unione effettuano il monitoraggio dei servizi, dei processi di produzione degli stessi e il loro continuo miglioramento.

3. L'A.S.P. si impegna progressivamente ad adeguare ed a mantenere nel tempo un proprio Sistema di Gestione per la Qualità da definire concordemente, che garantisca i livelli di servizio definiti annualmente nelle "schede tecniche" e nella normativa specifica per ciascuna tipologia di servizio con particolare riferimento a sistemi di accREDITAMENTO, dove presenti. Tale sistema di Gestione per la qualità comprende adeguati sistemi di controllo dei servizi gestiti in outsourcing ed è integrato con altri sistemi di gestione dei rischi, in un'ottica di efficiente utilizzo delle risorse.

ART. 5 – SISTEMA DI GARANZIA E COMUNICAZIONE CON GLI

UTENTI

1. L'A.S.P. si impegna ad aggiornare le proprie Carte dei servizi, nelle quali, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente e dai Regolamenti di accesso ai servizi del Comune di Cesena ovvero dell'Unione Valle Savio, saranno descritti i livelli

qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;

- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;

- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;

- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d'attesa.

2. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni dell'A.S.P. nei confronti degli utenti stessi.

3. L'A.S.P. promuove l'adozione della Carta dei Servizi da parte dei soggetti titolari di contratti di appalto per la gestione dei servizi oggetto di committenza da parte del Comune e dell'Unione.

4. Al fine di soddisfare le necessarie esigenze informative degli utenti e dei loro familiari, l'A.S.P. attuerà idonei Piani di comunicazione, assicurando in particolare:

- che tutti gli utenti, o chi agisce per essi, siano a conoscenza delle caratteristiche e dei livelli qualitativi delle prestazioni, attraverso la Carta dei servizi ed altri strumenti in grado di raggiungere efficacemente l'obiettivo;

- che ogni singolo utente, o chi agisce per esso, sia a conoscenza dell'eventuale piano assistenziale/educativo individualizzato, dei suoi

aggiornamenti e dei risultati conseguiti, qualora ne sia prevista

l'adozione nel servizio/progetto oggetto di committenza;

- che ogni singolo utente, o chi agisce per esso, conosca i nominativi

degli operatori ed abbia i riferimenti degli uffici dell'A.S.P., ai quali

porre quesiti in merito alla programmazione assistenziale/educativa

individualizzata e sottoporre problematiche amministrative e tariffarie;

- che sia attiva una modalità per la gestione dei suggerimenti e dei

reclami, in grado di fornire risposte motivate e in tempi stabiliti alle

segnalazioni e gestire i disservizi;

- che ai portatori di interessi diffusi sia resa disponibile una

documentazione adeguata sull'attività dell'A.S.P., quali il bilancio

sociale, una eventuale pubblicazione periodica, un sito Internet,

possibilmente interattivo e le rilevazioni di gradimento dei servizi

prestati (per A.S.P. è obbligo di legge);

- che gli uffici di front-line dell'A.S.P. siano dotati di operatori in grado

di assicurare informazioni e relazioni adeguate. Tali uffici dovranno

coordinarsi con gli Sportelli di accesso ai servizi per i cittadini del

Comune di Cesena e dell'Unione;

5. Relativamente alle attestazioni regolate dalla Direttiva Regionale

n. 477/99 e successive integrazioni, l'A.S.P. si impegna a rilasciare

l'attestazione specifica per le spese sostenute dall'utente, deducibili a

fini IRPEF.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI

1. L'ammissione degli utenti ai servizi e agli interventi oggetto del

presente accordo è effettuata dal Comune di Cesena ovvero

dall'Unione Valle Savio attraverso i servizi/settori di riferimento, sulla base di procedure, modalità, condizioni, tempi fissati nella normativa comunale e dell'Unione, salvo diverse modalità di ammissione previste nel documento "Schede tecniche".

ART. 7 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l'A.S.P. dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. L'A.S.P. avrà cura di informare tempestivamente il Comune e l'Unione sulla dinamica dell'evento.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti dalla volontà del Comune e/o dell'Unione, o per esigenze di pubblico interesse, il Comune e/o l'Unione s'impegnano a darne congruo preavviso all'A.S.P. per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

ART. 8 – MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Tutte le strutture organizzative competenti del Comune, dell'Unione e dell'A.S.P. dovranno collaborare fattivamente e sinergicamente per assicurare un positivo raggiungimento degli obiettivi fissati nell'Accordo e l'efficacia degli interventi; a tale scopo le "schede tecniche" danno conto degli strumenti operativi di condivisione delle informazioni utili al buon andamento delle attività.

2. L'A.S.P. ha la piena responsabilità degli interventi e dei servizi oggetto del presente Atto, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale, nonché della regolamentazione comunale e dell'Unione in materia. L'A.S.P. dovrà assicurare la continuità dei servizi realizzati in base alla programmazione concordata. Il Comune e l'Unione si riservano di esprimere indirizzi ed orientamenti operativi in merito ai servizi da realizzare.

3. L'A.S.P., nel rispetto del principio di responsabilità ed autonomia gestionale e degli standard di qualità e quantità fissati, utilizza le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei servizi e degli interventi, ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei servizi erogati e di controllo dell'attività e nella consapevolezza che la stessa rimane l'unica responsabile nei confronti del Comune e dell'Unione.

ART. 9 – RISORSE UMANE

1. Per l'attuazione del presente Accordo l'A.S.P., fermo restando il rispetto della disciplina vigente in materia al tempo, può avvalersi di tutte le forme contrattuali e delle procedure previste dall'ordinamento vigente. Nel caso in cui l'attuazione del presente Accordo, renda necessario il trasferimento, il comando o l'assegnazione funzionale all'A.S.P. di personale dipendente dal Comune/Unione e viceversa, l'A.S.P. ed il Comune/Unione assicureranno l'inserimento del personale trasferito presso i propri servizi, attraverso percorsi di informazione e/o

aggiornamento, ferma restando l'autonomia gestionale dell'A.S.P., del Comune e dell'Unione rispetto all'utilizzo del personale trasferito.

2. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e dei servizi, oggetto del presente Accordo, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative e operative e per garantire che i servizi dell'A.S.P. siano dotati del migliore livello qualitativo professionale possibile. Il personale impiegato nei servizi deve essere adeguatamente formato e aggiornato. I piani di formazione verranno comunicati periodicamente al Comune/Unione.

3. Ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis della Legge 133 del 2008 di conversione del DL 12 del 2008, l'A.S.P. è esclusa dal principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.

ART. 10 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Il Comune e l'Unione finanziano la gestione degli interventi e dei servizi di cui trattasi, nelle seguenti forme:

a. corrispettivo per i servizi di titolarità del Comune o dell'Unione commissionati ad A.S.P. di cui al comma 2, lett. a), art. 1 del presente accordo, nei limiti del budget determinato annualmente sulla base della programmazione triennale, fatte salve modifiche

interventive in corso d'anno e appositamente autorizzate.

b. contributo a parziale copertura delle spese per quei progetti ed interventi realizzati secondo il principio di collaborazione tra enti di cui all'art. 15 della Legge 241 del 1990.

2. L'entità dei budget viene definita in accordo con il Comune e/o l'Unione annualmente, sulla base del volume e delle caratteristiche dei servizi gestiti, e formalizzato nelle "Schede Tecniche" sottoscritte dalle parti. La quantificazione delle risorse (personale, dotazioni, mezzi) da adibire ai servizi e/o ai progetti viene concordata tra A.S.P. e il Comune e/o l'Unione entro il 30 novembre dell'anno precedente sulla base delle esigenze effettive. Qualora non venga rispettato tale termine, l'A.S.P. gestirà le attività sulla base di una previsione di entrata pari ad un dodicesimo dell'anno precedente fino a formale definizione del nuovo importo; nel caso di incremento di servizi/progetti trasferiti, la decisione circa le risorse (personale, dotazioni, mezzi) da destinare avviene prima del trasferimento degli stessi.

3. Il finanziamento dell'attività complessiva svolta dall'A.S.P. in esecuzione del presente Accordo, si realizza anche attraverso:

- proventi derivanti dalla gestione del patrimonio a reddito dell'A.S.P. nel caso di accordi di collaborazione o, nel caso di servizi commissionati, per espressa volontà di A.S.P. di ampliarli in termini quantitativi e/o qualitativi;

- ulteriori contributi e finanziamenti di Enti Pubblici non già erogati tramite il Comune e/o l'Unione nell'ambito del rimborso indicato al precedente comma 1, se vincolati agli interventi e ai servizi di cui al

presente Accordo;

- donazioni e contributi di soggetti privati, se vincolati agli interventi e servizi di cui al presente Accordo;

- quote di compartecipazione a carico degli utenti da indicarsi nella Carta dei Servizi, nel piano finanziario e nelle Schede Tecniche;

4. Al fine dell'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, della proposta di bilancio di previsione economica pluriennale e annuale da parte del C.d.A., da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci, A.S.P. definisce l'ammontare di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei servizi e dei progetti assegnati per i quali è prevista la corresponsione di risorse finanziarie da parte del Comune e/o dell'Unione, sulla base degli obiettivi quantitativi e qualitativi di produzione assegnati per l'anno in corso e di eventuali future variazioni degli stessi già formalmente condivise con il Comune e/o con l'Unione.

5. Il monitoraggio periodico dell'andamento della spesa dei servizi contenuti nelle Schede sopra richiamate, con le modalità previste al successivo art. 15, consente di rilevare eventuali scostamenti tra la fase di programmazione iniziale e la proiezione al 31 dicembre della spesa effettiva. Gli scostamenti, prontamente comunicati da ASP, dovranno essere autorizzati dal Comune e/o dall'Unione.

6. Qualora, per effetto di decisioni assunte dal Comune e/o dall'Unione, in relazione a:

- eliminazione o modifica delle attività precisate nelle "Schede tecniche" sottoscritte;

– interruzione o sospensione di servizi;

– insoluti derivanti da morosità dell'utenza nei confronti della quale

siano state esperite da parte dell'A.S.P. tutte le azioni previste al

successivo art. 11,

si evidenziassero – con le modalità previste dal comma 4 del

successivo art. 15 e fatti salvi tutti gli accorgimenti e le iniziative utili a

contenere i costi di gestione – costi tali da compromettere l'equilibrio

della gestione dei servizi, o il permanere in capo all'A.S.P. di costi fissi

non comprimibili o eliminabili, il Comune e/o l'Unione riconosceranno

all'A.S.P. un finanziamento aggiuntivo commisurato alle minori entrate

o alle maggiori spese.

7. Il Comune e l'Unione riconoscono che in fase di start up e di avvio

di nuovi servizi, i relativi costi non possono essere totalmente

quantificati e previsti. L'A.S.P. si impegna ad effettuare una stima di

massima della spesa e il Comune e l'Unione si impegnano ad una

discussione e concertazione in sede di monitoraggio periodico,

ric conducendo tali costi alla programmazione finanziaria definita nei

commi precedenti.

8. I contributi e i corrispettivi annuali corrispondenti alle prestazioni

oggetto del presente Accordo sono indicati nelle "Schede Tecniche".

9. L'A.S.P., per i corrispettivi relativi alla gestione dei servizi di cui è

titolare il Comune o l'Unione, emetterà una prima fattura pari al 40%

dell'importo complessivo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della

Scheda Tecnica, una seconda fattura pari ad un ulteriore 40%

dell'importo, entro 180 giorni dalla sottoscrizione della Scheda

Tecnica, e un'ultima fattura del 20% dell'importo, entro 30 gennaio dell'anno successivo, previa verifica di regolare esecuzione del servizio progetto da parte del Comune o dell'Unione da eseguirsi sulla base dell'attività di monitoraggio eseguita durante l'anno.

La fattura per le spese a saldo, emessa nell'esercizio successivo a quello di riferimento delle prestazioni rese, potrà contenere anche gli importi di cui ai commi 5 e 6 già autorizzati dal Comune e/o dall'Unione, se già non fatturati in precedenza.

Con riferimento a specifici progetti finanziati da contributi statali ed europei, la cui realizzazione venga conferita dal Comune e/o dall'Unione ad A.S.P., potranno essere concordate modalità specifiche per i corrispettivi da riconoscere ad A.S.P. da parte del Comune e/o dell'Unione delle spese sostenute da A.S.P., in coerenza con le esigenze di rendicontazione e attuazione dei progetti stessi. Di queste modalità si dovrà dar conto nelle specifiche "schede tecniche".

Per i contributi relativi agli accordi di collaborazione tra Enti, l'A.S.P. presenterà formale richiesta di liquidazione entro il mese di novembre dell'anno in corso con descrizione dei costi sostenuti a quella data e della relativa previsione di spesa a fine anno.

10. Le transazioni relative all'oggetto di cui al presente Accordo saranno effettuate tramite lo strumento del bonifico bancario, precisando che ad A.S.P. Cesena Valle Savio, data la sua natura pubblica, non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010.

ART. 11 – RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DAGLI UTENTI

1. L'A.S.P., nei casi dei servizi in cui sia prevista, provvederà alla riscossione dei corrispettivi attraverso il proprio Servizio di tesoreria.

2. Per agevolare il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, l'A.S.P. prevederà le forme di riscossione più comuni.

3. L'utente che non paghi entro il termine indicato sarà considerato "moroso".

4. L'A.S.P. o un suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, e/o pec, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito l'A.S.P. dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, l'A.S.P. potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali e/o tramite concessionario.

5. All'utente moroso l'A.S.P. addebita il corrispettivo dovuto, il rimborso delle spese legali sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni, gli interessi legali e una penale aggiuntiva alla retta.

6. L'utente moroso che non si impegni al rientro dal suo debito, sottoscrivendo un apposito piano di rientro potrà essere dimesso dal servizio, nei casi consentiti dalla legge, fatto salvo il recupero del credito e delle spese di cui al comma precedente. Non si procederà alle dimissioni dal servizio qualora per l'utente, ravvisandone le condizioni previste dal relativo regolamento, venga attivata la presa in carico economica da parte del Comune e/o dell'Unione.

7. L'A.S.P. provvederà periodicamente al versamento degli incassi dei servizi che prevedono quote di contribuzione a carico dell'utenza, dove previsto nelle schede tecniche, a favore del Comune di Cesena

e/o dell'Unione;

8. Nel caso il servizio/progetto preveda l'assegnazione di alloggi in affitto la morosità nel pagamento comporterà l'avvio delle procedure di sfratto nei seguenti casi:

- quando non sia previsto un piano di rientro della morosità entro la scadenza naturale dell'affitto;

- quando non sia previsto un contratto sociale tra Unione ed affittuario tale da permettere all'affittuario il regolare pagamento dell'affitto e la relativa morosità maturata entro la scadenza naturale dell'affitto anche attraverso l'impegno dell'Unione di farsi carico in tutto o in parte di detta morosità e del Canone di affitto;

- quando l'utente moroso non sia più in carico ai servizi.

Al fine di poter monitorare la situazione di morosità delle persone in carico ai servizi l'A.S.P. comunica trimestralmente all'Unione l'andamento di dette morosità.

Le procedure di sfratto potranno essere sospese su indicazione dell'Unione a fronte di situazioni di particolare urgenza ovvero a seguito di definizione di adeguato contratto sociale con l'inquilino.

ART. 12 – CONCESSIONE IN USO DI BENI

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà del Comune e/o dell'Unione, utilizzati per la gestione dei servizi ed interventi previsti nel presente Accordo ed indicati nelle Schede tecniche annuali, e/o nei Verbali di consegna, sono concessi in comodato gratuito, per la durata del presente Accordo all'A.S.P. Il trasferimento della disponibilità di ulteriori beni avviene con la

sottoscrizione di verbali di consegna redatti dal Comune e/o dall'Unione e dall'A.S.P. in contraddittorio, al fine di constatarne lo stato effettivo.

2. L'A.S.P. potrà sub-concedere a terzi il godimento o l'uso dei beni o di parte di essi, anche di proprietà del Comune e/o dell'Unione, qualora i terzi siano legati all'A.S.P. da un contratto di fornitura per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nel presente Accordo, trasferendo sugli stessi i relativi obblighi ed oneri.

3. L'A.S.P. potrà altresì sub-concedere a terzi il godimento o l'uso di detti beni o di parte di essi anche a realtà associative e del terzo settore al fine della realizzazione delle attività di comunità previste nei servizi/progetti gestiti, previo il riconoscimento da parte di detti enti del rimborso delle spese afferenti alla gestione dell'immobile.

Nei casi sopra esposti dovrà essere fornita preventiva comunicazione al Comune ed all'Unione.

Le utenze relative agli impianti di esercizio degli immobili, sede dei servizi oggetto dell'Accordo, intestate al Comune e/o all'Unione, saranno volturate all'A.S.P. Nei casi di subconcessione a terzi le utenze saranno volturate al soggetto gestore subconcessionario nei casi in cui ciò risulti funzionale in relazione all'organizzazione del servizio.

4. L'A.S.P. ha l'obbligo di custodire i beni concessi in uso e di riconsegnare i beni medesimi al Comune e/o all'Unione, alla cessazione della vigenza del presente Accordo, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano all'atto della consegna. La riconsegna

dovrà constare da appositi verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

5. Nel caso in cui ASP, nella gestione dei servizi affidati, provochi un danneggiamento ai beni di proprietà del Comune/Unione a causa di negligenza nella custodia, il ripristino degli stessi si considera in capo ad ASP.

ART. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'A.S.P., con effetto dalla data di decorrenza del presente Accordo e per tutta la durata del medesimo, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Cesena e/o l'Unione) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, ed oggetto del presente Accordo, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed oggetto del presente Accordo, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:

- RCT:

Euro 3.000.000,00 per sinistro;

Euro 3.000.000,00 per persona;

Euro 3.000.000,00 per cose (animali compresi);

- RCO:

Euro 3.000.000,00 per sinistro; Euro 3.000.000,00 per persona.

Tale polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche

l'estensione a:

- conduzione dei beni, degli spazi, delle strutture, attrezzature, e

quant'altro inerente l'attività;

- committenza di lavori e/o servizi in genere;

- danni a cose in consegna e/o custodia;

- danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni di

A.S.P. o da essa detenuti;

- danni subiti da prestatori di lavoro (dipendenti e non, di cui

l'A.S.P. si avvalga), che partecipino alle attività oggetto del presente

Atto;

- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (dipendenti e non, di cui

l'A.S.P. si avvalga) che partecipino all'attività oggetto del presente

Accordo;

- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali,

commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a

seguito di sinistro garantito in polizza;

- danni da inquinamento accidentale;

- danno biologico;

- danni non rientranti nella disciplina "INAIL";

- Malattie professionali;

- Clausola di "Buona Fede INAIL".

B) Polizza incendio e rischi accessori:

- per i danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in concessione e/o

uso a qualsiasi titolo dal Comune di Cesena e/o dall'Unione (gli

immobili oggetto di concessione in comodato saranno identificati dalle

schede tecniche) l'A.S.P. si impegna, a seguito della sottoscrizione della scheda tecnica, a sottoscrivere la garanzia di RISCHIO LOCATIVO e la di garanzia "Ricorso Terzi", ovvero, se già in essere per l'immobile individuato, a fornire idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e.

- per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti del Comune e/o dell'Unione (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi delle polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa dalle Amministrazioni sull'assicuratore prescelto da A.S.P., non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 14 – MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ

COMUNALE E/O DELL'UNIONE

1. Salvo diverso specifico accordo esplicitamente previsto nelle schede tecniche di cui al precedente art. 1, l'A.S.P. provvederà alla conduzione e alla manutenzione ordinaria delle strutture di proprietà comunale e/o dell'Unione.

2. Di norma resterà a carico del Comune e/o dell'Unione, proprietari

degli immobili, l'onere degli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture concesse in uso all'A.S.P., da effettuarsi anche su segnalazione dell'A.S.P. medesima. L'A.S.P. potrà effettuare manutenzioni straordinarie sugli immobili di proprietà comunale e/o dell'Unione concessi in comodato d'uso, previa autorizzazione da parte del Comune e/o dell'Unione, che liquiderà ad A.S.P. le relative spese. La documentazione relativa agli interventi svolti verrà trasmessa da A.S.P. al Comune e/o all'Unione, anche al fine di procedere all'aggiornamento patrimoniale conseguente.

ART. 15 – MONITORAGGIO ATTUAZIONE ACCORDO QUADRO

E DELLE RELATIVE SCHEDE TECNICHE

1. L'A.S.P. svolge la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impiegando strumenti di verifica e miglioramento sistematico della propria azione quali il controllo della qualità delle prestazioni e il controllo di gestione.

2. Le "Schede Tecniche" danno conto degli strumenti operativi anche informatici, di condivisione tra A.S.P., Comune o Unione delle informazioni ritenute utili per lo svolgimento e il monitoraggio delle attività e per la realizzazione degli eventuali Progetti individualizzati (riunioni di equipe, relazioni sui casi, mail e archivi on line condivisi, cartelle informative sui casi condivise, ecc....).

3. E' definita una Cabina di Regia costituita dal Presidente e dal Direttore di ASP, dagli assessori di riferimento e dai relativi Dirigenti di Settore, convocata di norma due volte nel corso dell'anno e ogniqualvolta ve ne sia necessità, per il monitoraggio dell'andamento

complessivo dei servizi erogati

4. Per consentire al Comune e all'Unione un adeguato monitoraggio

dell'andamento gestionale delle attività oggetto di committenza,

nonché di predisporre la programmazione delle attività e delle risorse

per l'anno successivo, si prevedono per ognuna delle seguenti AREE

funzionali: Marginalità ed Immigrazione; Autonomia e Inserimento

Lavorativo; Famiglia e Minori; Servizi per l'Infanzia e la Prima Infanzia;

Giovani; Accesso ai servizi da parte del Cittadino (da valutarsi la sua

articolazione sulla base della distribuzione delle competenze

dirigenziali all'interno del Comune o Unione) momenti condivisi di

verifica e aggiornamento, che avranno per oggetto:

- il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi sulla base della

verifica degli indicatori riportati nelle "schede tecniche";

- gli eventuali scostamenti o economie di spesa;

- le eventuali revisioni di attività, obiettivi e indicatori in funzione

dell'emergere di nuovi bisogni;

- le funzionalità e le eventuali innovazioni negli strumenti di

condivisione delle informazioni.

5. Tali momenti di confronto avvengono ogni qualvolta una delle parti

ne faccia formale richiesta e comunque, obbligatoriamente, una volta

entro il mese di giugno per una prima verifica annuale, una volta entro

il mese di novembre per la seconda verifica annuale funzionale anche

alla definizione dei documenti di programmazione economica dei

rispettivi enti, ed una volta entro il mese di febbraio dell'anno

successivo per la rendicontazione conclusiva delle attività svolte.

Ai suddetti incontri partecipano per A.S.P.:

- Direttore;
- Responsabili di Area,
- altro personale tecnico amministrativo ritenuto necessario.

Per Comune o Unione:

- Dirigente di settore;
- Responsabili di Servizio;
- altro personale tecnico amministrativo ritenuto necessario.

6. Nel rispetto delle indicazioni del presente accordo, le schede Tecniche devono contenere tutte le indicazioni relative al debito informativo, e relative scadenze, tra A.S.P. e Comune o Unione Valle Savio, anche al fine degli adempimenti necessari nel caso in cui i servizi oggetto del presente Accordo siano finanziati da altri enti; l'A.S.P. è tenuta a fornire al Comune e/o all'Unione tutti gli elementi necessari alla rendicontazione dell'utilizzo dei contributi erogati.

7. Il Comune e l'Unione effettuano controlli quali-quantitativi complessivi dei servizi erogati. Tali controlli possono consistere, a titolo esemplificativo, in verifiche ispettive periodiche e a campione, in analisi documentali e report sulla gestione aziendale dei servizi oggetto dell'Accordo, oltre che in verifiche sulla gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.

ART. 16 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

1. In caso di controversia tra le Parti, la ricerca di una soluzione viene ricomposta in via bonaria ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile in quanto applicabili.

ART. 17 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Il Comune di Cesena, l'Unione dei Comuni "Valle del Savio" e l'A.S.P. s'impegnano, in qualità di Titolari al rispetto delle norme e degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche istituzionali, garantendo un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto del presente accordo nonché per l'adempimento di obblighi contrattuali previsti da leggi, regolamenti e convenzioni, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

2. In particolare, l'A.S.P. assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 per l'adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'affidamento dei servizi in capo ad A.S.P. da parte del soggetto committente, con espresso rinvio al trattamento dei dati connesso all'adozione degli atti conseguenti per l'attuazione del servizio da parte dell'Azienda.

3. Per i soggetti oggetto di accordo di collaborazione, nelle schede tecniche si darà conto del soggetto titolare dei dati personali degli utenti sulla base del soggetto inviante e della tipologia di impegno assunto nei loro confronti.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente Atto, compresa la registrazione, sono suddivise in parti uguali tra il Comune, l'Unione e l'Azienda.

ART. 19 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Accordo, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 2/2003 e n. 12/2013 e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.